

Perequazione INPS: la scoperta dell'ombrello

Il mondo degli ex-combattenti, profughi, orfani e vedove di guerra, e categorie assimilate, è interessato da parecchi anni ad una vertenza sostanzialmente collettiva con l'INPS circa l'applicazione della Legge 140/85, nella quale fu statuito che a tutti costoro, se ed in quanto pensionati dell'Istituto, spetta una maggiorazione iniziale di 30 mila lire (oggi euro 15.49), con perequazioni periodiche su base Istat, reversibile a favore del coniuge superstite. La disputa è intervenuta sulla data di vigenza delle perequazioni, che lo spirito e la lettera della legge collocano "ex tunc", e cioè nel medesimo 1985, mentre l'INPS ha preteso di avanzare un'interpretazione restrittiva, facendo decorrere la rivalutazione dalle date di pensionamento dei singoli aventi causa.

Si deve porre in evidenza come la pretesa dell'Istituto di erogare perequazioni "ex nunc" sia infondata anche sul piano logico, e se si vuole, su quello etico. Infatti, il legislatore, con il provvedimento del 1985, volle riconoscere un beneficio, più simbolico che pratico, ma comunque non minimo, a favore di tutti coloro che a vario titolo avevano dovuto soffrire, loro malgrado, a causa di eventi bellici, e ben s'intende senza alcuna discriminazione, compresa quella dell'età, che invece viene palesemente attuata a seguito della prassi dell'INPS: per fare un esempio pratico, tenuto conto delle rivalutazioni annuali nel frattempo intervenute, il nuovo pensionato odierno si trova a fruire di un trattamento sostanzialmente dimezzato rispetto a quello di chi sia entrato in quiescenza venti anni fa.

In altri termini, l'INPS ha ritenuto, verosimilmente non in buona fede, stante la sua disponibilità di un agguerrito servizio legale, di poter applicare alla perequazione delle maggiorazioni ex legge 140/85 lo stesso meccanismo vigente per le pensioni ordinarie, ignorando il fatto che, per volontà piuttosto ovvia del legislatore, la natura giuridica delle maggiorazioni stesse è diversa da quella della pensione. Diremo di più: in sede INPS si è voluta fare una commistione programmata delle due corresponsioni, perché nello statino inviato annualmente a tutti i pensionati, con indicazione del trattamento fruito e delle rivalutazioni di competenza, l'importo della maggiorazione e della relativa perequazione è conglobato nella cifra complessivamente corrisposta, in modo da impedire all'interessato, come sarebbe suo diritto, la conoscenza dettagliata, ed opportunamente scomposta, dei vari addendi che vanno a determinare il suo assegno.

In queste condizioni, era fatale che l'Istituto fosse convenuto in giudizio dai pensionati più attenti, anche se probabilmente aveva già messo nel conto che ciò sarebbe avvenuto ad iniziativa di una minoranza forse significativa, ma comunque ristretta: come si sa, in Italia le sentenze non hanno valore di legge, ma sono efficaci nei soli confronti delle parti, pur andando a "fare giurisprudenza" ed a costituire un paradigma di riferimento, peraltro non vincolante, per i procedimenti successivi. Si dà il caso, tuttavia, che nelle centinaia di giudizi già pervenuti a sentenza, ormai da parecchi anni, l'INPS abbia sempre perso, e che la sua tesi sia stata rigettata anche dalla Cassazione (per la prima volta, con pronuncia del 4 maggio 2005, presentata in Cancelleria il successivo 7 luglio).

In un Paese civile, l'Istituto di previdenza pubblica, le cui origini sono di natura solidaristica e non certo speculativa, avrebbe già emanato un regolamento interno di aggiornamento della sua prassi in senso conforme alle attese degli aventi diritto, ma soprattutto, alle decisioni giudiziarie, o quanto meno, invece di foraggiare gli avvocati

e di dare un ulteriore contributo all'ingolfamento della giustizia, avrebbe dovuto promuovere in Parlamento la predisposizione di una "leggina" rivolta ad interpretare in senso autentico ed inoppugnabile i disposti normativi della 140/85 (cosa che si è ben guardato dal fare, perché consapevole del carattere strumentale ed obiettivamente indifendibile della sua pregiudiziale). Purtroppo, in Italia il dissesto finanziario che si aggrava sistematicamente col passare degli anni è di tale entità, da imporre misure restrittive a danno precipuo di chi non è più in grado di difendersi, né tanto meno di scioperare: i pensionati (se poi molti di costoro finiranno in stato di povertà, e non riusciranno ad arrivare alla fine del mese, tanto di guadagnato, perché si affretteranno a togliere il disturbo, ed a contribuire, finalmente, all'auspicato risanamento).

In Italia, tuttavia, accade anche di peggio, e cioè, che diverse Organizzazioni teoricamente preposte alla tutela della fascia debole di popolazione, e nella fattispecie, dei pensionati, con riguardo specifico ad ex-combattenti, esuli e similari, spesso e volentieri non stanno con loro, ma con il potere, in cambio di qualche modesto foraggiamento governativo. In caso contrario, non si capisce perché, in tanti anni di vertenze, nonostante siano stati versati fiumi d'inchiostro per dare un'informazione esauriente su tutta la questione della 140/85, tali Organizzazioni non si siano attivate per promuovere la "leggina" interpretativa, il cui contenuto sarebbe stato certamente favorevole ai pensionati, vista la diffusa propensione "bipartisan" a venire incontro alle loro istanze (in realtà, nello scorcio finale dell'ultima legislatura erano stati presentati due disegni di legge "ad hoc" sia alla Camera che in Senato, rispettivamente d'iniziativa AN e DS, quali meritorie iniziative personali dei singoli proponenti, ed in particolare dei primi firmatari Menia e Guerzoni, ma tali progetti non hanno completato l'iter, sia per la priorità politica di altri provvedimenti, sia per l'obiettiva mancanza di un adeguato supporto da parte di chi è rimasto col naso alla finestra ad aspettare gli eventi).

Soltanto oggi, a distanza di oltre 30 anni dall'entrata in vigore della 140/85 e di un anno e mezzo dalla sentenza di Cassazione che ha detto l'ultima e definitiva parola giudiziaria in tema di perequazioni, qualcuno ha scoperto l'ombrello, o se si preferisce, l'acqua calda, e si è preoccupato di far sapere (nel caso di specie agli esuli) che si sarebbe impegnato per promuovere in sede INPS un atteggiamento più disponibile, od in caso contrario, per sollecitare una conseguente iniziativa parlamentare: a giudizio di questi incomparabili soloni, soltanto in terza battuta, laddove con l'Istituto di previdenza ed in Parlamento non si avesse avuto successo (campa cavallo!) sarebbe finalmente consigliabile adire le vie legali. In questo atteggiamento bisogna riconoscere loro una pur perversa coerenza, perché già da parecchi anni avevano manifestato pareri analoghi, affermando che non sarebbe stato opportuno andare in causa per "quattro soldi", esortando alla pazienza ed alla rassegnazione (in questo caso più beota che cristiana) ed ignorando il valore anzitutto morale della rivendicazione, ma anche l'importanza che, al giorno d'oggi, venti euro in più possono avere per far quadrare bilanci già magri, ma diventati ancor più precari grazie alla moneta europea. Basti pensare che il 73,8 per cento dei diciotto milioni di pensionati dell'INPS incassano meno di mille euro, e che nel 41,3 per cento dei casi restano al di sotto dei 500.

Sappiano peraltro gli ex-combattenti, gli esuli e gli altri aventi causa che le iniziative "culturali" vere o presunte, ormai ragion d'essere prioritaria se non addirittura unica di molte loro Organizzazioni, sono finanziate, alla resa dei conti, con una sorta di giuoco delle tre carte, con cui si toglie arrogantemente dieci per concedere graziosamente e falsamente uno.

Carlo Montani

I.N.P. S. : Via Crucis dell'Esule

- 1) Lettera all'Inps per avere la maggiorazione perequata
- 2) Attendere 60 giorni la risposta dell'Inps
- 3) L'Inps eroga la maggiorazione ma non perequata
- 4) Lettera all'Inps per avere la perequazione
- 5) Attendere 60 giorni la risposta dell'Inps
- 6) L'Inps nega la perequazione pur avendo perduto tutte le cause, anche in Cassazione
- 7) Ricorso amministrativo all'Inps per ottenere il diritto alla perequazione
- 8) Attendere 60 giorni
- 9) Adire le vie legali
- 10) Attendere la sentenza di primo grado
- 11) Attendere la sentenza d'Appello (l'Inps si guarda bene dal non ricorrere)
- 12) Attendere la pronunzia di Cassazione (l'Inps ricorre anche alla Suprema Corte senza tenere conto delle spese giudiziarie verosimilmente superiori all'utile).